

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.293 del 08 novembre 2024

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DEL FARMACO ESCLUSIVO MIRIKIZUMAB (OMVOH) 100 mg e 300 mg – RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. 289 del 05 novembre 2024

PREMESSO

- che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24 dicembre 2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola G/3;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)”;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania così come modificato dalla L.R. n.5 del 29/05/2021, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24/04/2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- che il D.P.C.M. 11/11/2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)” all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455,

della legge 27/12/2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014”;

che con la Delibera ANAC n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l’iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

VISTO

- il D.lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;
- l’art. 17, comma 5, del D.lgs n.36/2023 in particolare nella parte ove dispone che *“L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”*;

DATO ATTO

- che con Determinazione del Direttore Generale n. 249 del 02 ottobre 2024 sono state indette due procedure negoziate, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, tra cui una, per l’acquisizione del farmaco esclusivo MIRIKIZUMAB (OMVOH) 100 mg e 300 mg, da aggiudicare con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

DATO ATTO che con Determinazione n. 289 del 05 novembre 2024 è stata aggiudicata la procedura in oggetto;

PRESO ATTO che nella Determinazione di aggiudicazione n. 289 per mero errore materiale è stata riportata la voce " IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO " con i valori di indizione;

RITENUTO opportuno procedere alla correzione dell’errore materiale de quo rettificando la Determinazione del Direttore Generale n. 289 del 05 novembre 2024 relativamente alla voce “IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO”, indicando la voce e i valori economici come di seguito indicati, fermo il resto:

Ragione Sociale	CIG	ATC	Descrizione	CODICE AIC	Nome commerciale comprensivo di forma e dosaggio	IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO SENZA IVA (5 dec.)
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	B34AF12392	L04AC24	MIRIKIZUMAB (OMVOH)			3.641.277,63
			MIRIKIZUMAB (OMVOH)	050695042	OMVOH INJ 100MG/ML X2PEND	2.904.873,12
			MIRIKIZUMAB (OMVOH)	050695016	OMVOH INJ 20MG/ML X1VIAL	736.404,51

DATO ATTO della verifica di regolarità amministrativa della Direzione Affari Legali trasmessa alla Direzione Generale;

Tanto premesso, il Direttore Generale f.f., in base ai poteri conferitigli con verbale del Consiglio di amministrazione del 30 agosto 2024

DETERMINA

per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente richiamati;

- 1) **di prendere atto** dell'errore materiale di cui alla voce "IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO" con i valori di indizione;
- 2) **di procedere** alla correzione dell'errore materiale de quo re, rettificando correzione dell'errore materiale de quo rettificando la Determinazione del Direttore Generale n. 289 del 05 novembre 2024 "IMPORTO COMPLESSIVO DEL LOTTO" indicando la voce e i valori economici come di seguito indicati, fermo il resto:

Ragione Sociale	CIG	ATC	Descrizione	CODICE AIC	Nome commerciale comprensivo di forma e dosaggio	IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO SENZA IVA (5 dec.)
ELI LILLY ITALIA S.P.A.	B34AF12392		MIRIKIZUMAB (OMVOH)			3.641.277,63
		L04AC24	MIRIKIZUMAB (OMVOH)	050695042	OMVOH INJ 100MG/ML X2PEND	2.904.873,12
			MIRIKIZUMAB (OMVOH)	050695016	OMVOH INJ 20MG/ML X1VIAL	736.404,51

- 3) **di dare** comunicazione del presente provvedimento all'operatore economico partecipante, ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023;
- 4) **di pubblicare** il presente atto sul sito internet www.soresa.it, nella sezione "società trasparente/provvedimenti/provvedimentidirigenti/determinazioni", ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D. Lgs. 36/2023.

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale f.f.
 Avv. Fabio Aprea

Pubblicato il 08.11.2024